

CONVIVENZE DI FATTO

Effetti ed affetti delle nuove famiglie

Premesse

Nella disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto il legislatore arriva al traguardo trafelato e confuso.

La scelta di regolare le convivenze fuori dal matrimonio muoveva e muove tutt'oggi dalla esigenza di dare un riconoscimento giuridico ad una realtà piuttosto rilevante dal punto di vista sociale, tanto rilevante da non poter più essere trascurata dal legislatore.

Unioni civili e convivenze: qualche premessa
Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Legge 20 maggio 2016 n. 76

Approvata l'11 maggio dalla Camera dei Deputati con il voto di fiducia, la legge si compone di un solo articolo e di 69 commi. E' il frutto di un iter parlamentare molto travagliato, sfociato in un testo con diversi punti critici.

In vigore dal 5 giugno scorso

Unioni civili e convivenze: qualche premessa

La legge :

- istituisce **l'unione civile tra persone dello stesso sesso** quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione
- reca la disciplina delle convivenze di fatto.

Unioni civili: Stato civile

Convivenze di fatto: Anagrafe

Con la Legge 76/2016 si hanno 3 istituti giuridici nel diritto di famiglia:

- Matrimonio
- Unione civile
- Convivenza di fatto

La convivenza di fatto

Art. 1 Comma 36 L. n. 76/2016

Si intendono per « conviventi di fatto »

due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,

non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Requisiti conviventi di fatto

- Maggiore età (non sono previste deroghe)
- Convivenza (coabitazione “qualificata”)
elemento oggettivo - da accertare
- Legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (elemento soggettivo)
- Assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Famiglia anagrafica e convivenza anagrafica

Differenze e punti di contatto

I due istituti anagrafici hanno in comune due elementi:

a) **la COABITAZIONE**

b) **la DIMORA ABITUALE NELLO STESSO COMUNE**

La specificità è data dal “legame” fra i soggetti della famiglia anagrafica e della convivenza anagrafica:

- nella **famiglia anagrafica** si tratta di vincoli di coniugio, parentela, ...vincoli affettivi
- nella **convivenza anagrafica** il comune denominatore è dato dal motivo della convivenza (di cura, religioso, militare ecc.)

Quindi:

FAMIGLIA ANAGRAFICA

CONVIVENZA ANAGRAFICA

CONVIVENZA DI FATTO

Sono 3 entità differenti!

Costituzione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione, resa con i criteri previsti per ogni dichiarazione anagrafica (cioè dai responsabili di cui all'art. 6 = ogni componente maggiorenne della famiglia) all'ufficiale d'anagrafe, secondo le stesse modalità previste per le altre dichiarazioni anagrafiche. Oggetto della dichiarazione sarà la costituzione di una convivenza di fatto.

Famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi e convivenza di fatto

In pratica, la convivenza di fatto è un istituto giuridico simile alla famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi.

Tuttavia ...

- La **famiglia anagrafica** fondata su “semplici” vincoli affettivi, può essere costituita da due o più persone, anche minorenni.
- La **convivenza di fatto** è composta da DUE persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale

All'interno della famiglia anagrafica, fondata su qualunque tipo di vincolo, può inserirsi una convivenza di fatto

La convivenza/coabitazione quale elemento costitutivo della convivenza di fatto

Perché si configuri la convivenza di fatto ex legge n. 76/2016 deve esserci anche convivenza coabitazione?

La risposta è SI

(Nell'ambito del matrimonio, invece, anche se il codice civile pone l'obbligo della coabitazione, i coniugi possono avere residenze separate qualora dimorino abitualmente in due luoghi diversi)

Convivenza di fatto: la certificazione

Poiché l'istituto giuridico della convivenza di fatto non coincide con la famiglia anagrafica, la certificazione della convivenza di fatto non sarà costituita dal "classico" stato di famiglia, ma dal nuovo **"Certificato di convivenza di fatto"**, di contenuto specifico.

La “crisi” della convivenza di fatto

Una delle criticità che emergeranno sarà la fine della convivenza di fatto.

Perché si determini la fine della convivenza di fatto sarà sufficiente la dichiarazione (anche unilaterale) di cessazione del legame affettivo di coppia .

Potrebbe rimanere la coabitazione anche con la dichiarata cessazione del legame affettivo di coppia.

Comunque, la cessazione della coabitazione/convivenza determina la cessazione della convivenza di fatto

La regolamentazione dei rapporti patrimoniali
tra i conviventi di fatto:

**IL CONTRATTO
DI CONVIVENZA**

Contratto di convivenza: riflessi anagrafici

I conviventi di fatto possono disciplinare i **rapporti patrimoniali** relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato ...(commi 50 e 51)

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi.

Iscrizione all'anagrafe del contratto di convivenza

Non si tratta di iscrizione all'anagrafe (in anagrafe si registrano persone fisiche, singole o aggregate in famiglie o convivenze anagrafiche) ma di registrazione di un dato (la stipula del contratto di convivenza) nella banca dati anagrafica.

Circolare del Ministero dell'Interno n. 7 del 1 giugno 2016

“La registrazione del contratto di convivenza costituisce invece un adempimento nuovo, che l'ordinamento ha configurato quale base giuridica della opponibilità ai terzi.”

IL CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il contratto di convivenza reca l'indicazione dell'**indirizzo** indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.

Il contratto può contenere:

- a) l'indicazione della **residenza**;
- b) le **modalità di contribuzione** alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- c) **il regime patrimoniale della comunione dei beni**, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
- d) Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza **può essere modificato** in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51
- e) Il contratto di convivenza **non** può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile se concluso:

- a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- b) in assenza di una convivenza di fatto;
- c) da persona minore di età;
- d) da persona interdetta giudizialmente;
- e) in caso di condanna per il delitto ex all'art. 88 del codice civile

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il contratto di convivenza si risolve per:

- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti

La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale

Deve essere redatta con la forma dell'atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima.

Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza

Il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52 (*comunicazione all'ufficio anagrafe*), a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto.

Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere **il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.**

In caso di risoluzione del contratto di convivenza **per matrimonio o unione civile**, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

In caso di risoluzione del contratto di convivenza **per morte di uno dei conviventi di fatto**, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Sia in caso risoluzione del contratto per :

- accordo tra le parti
- recesso unilaterale
- matrimonio o unione civile

**IL LEGISLATORE NON HA PREVISTO LA
COMUNICAZIONE DELLA RISOLUZIONE
ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE.**

Tale lacuna è stata colmata dal Ministero dell'Interno con la Circolare n. 7/2016 laddove è stato precisato che: *“Anche la risoluzione del contratto di convivenza dovrà essere registrata - nella scheda di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede individuali - mediante indicazione*

della data e del luogo della risoluzione, della causa e degli estremi della notifica da parte del notaio/avvocato, o della comunicazione da parte dell' ufficiale dello stato civile”

La cessazione della coabitazione fa automaticamente venir meno la convivenza fatto, ma non ha effetti sul contratto di convivenza, il quale si risolve solo ed esclusivamente per i casi indicati dal comma 59 della legge.

In questo caso l'Ufficio Anagrafe rilascerà la certificazione del solo contratto di convivenza

Per chiudere con un po' di ironia.....

La convivenza di fatto potrebbe produrre anche una

SUOCERA DI FATTO!!!

